

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINEZ & NOVEBACI


I TRUSTS SPIEGATI



member of



ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI D'IMPRESA



LO STUDIO

Lo **Studio Legale Associato Martinez & Novebaci** ha sempre avuto come *mission* quella di affiancare l'impresa nello svolgimento delle proprie attività, offrendo alla stessa soluzioni mirate ed innovative, al fine di gestire in maniera ottimale tutte le situazioni ordinarie e straordinarie che ogni azienda affronta nella propria quotidianità. A questa vocazione ha senz'altro contribuito in maniera notevole la grande esperienza maturata nel mondo dell'impresa del suo *name partner* e socio fondatore Prof. Avv. Antonello Martinez, esperto e raffinato contrattualista, sin dal 1999 Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati di Impresa, già Magnifico Rettore della *LUdeS Higher Education Foundation*, che ha sempre condotto per i propri clienti, anche in prima persona, trattative per operazioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

Una delle ragioni del grande successo ottenuto dallo Studio in tanti anni di attività nell'ambito della consulenza all'Impresa è sicuramente l'accurata selezione di tutti i singoli partner e avvocati operanti all'interno della *firm*, i quali, oltre ad una rilevante preparazione di base, sono stati individuati sulla base di qualità quali la determinazione, la visione giuridica d'insieme e la propensione al lavoro di squadra.

Il costante rapporto tra tutti gli oltre 70 professionisti operanti all'interno dello Studio, che dialogano secondo una base culturale ed operativa comune, ha creato un team di livello assoluto, adeguato ai profondi mutamenti della società, dell'economia e del diritto, in grado di accompagnare l'impresa in tutte le sue fasi, dalla nascita dell'idea imprenditoriale alla sua gestione ordinaria, per arrivare alla sua proiezione verso i mercati internazionali.

Attualmente lo Studio italiano, sotto la guida del **Prof. Avv. Antonello Martinez** ed in sintonia con le esigenze ed i trend di internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati, sta estendendo ed intensificando la propria tradizionale proiezione internazionale. Infatti, oltre alla sua ormai storica presenza in U.S.A. e U.K. sotto la guida dell'altro *name partner* e socio fondatore, l'**Avv. Claudio Novebaci**, nonché in Russia e soprattutto a Dubai, dove il Prof. Martinez è stato insignito di diversi incarichi istituzionali da parte del Governo Emiratino, tra i quali spicca quello di rappresentante per l'Europa del Dipartimento dello Sviluppo Economico del Governo di Dubai, lo Studio ha ulteriormente esteso il proprio raggio di azione internazionale, con la concretizzazione di importanti relazioni, a livello governativo, imprenditoriale ed accademico, con molti paesi dell'area Mediterranea.

STEP JOURNAL

WWW.STEP.ORG/JOURNAL

JUNE 2017 VOLUME 25 / ISSUE 5



State of the Nations

The tax and residency issues shaping Europe's future



Wealth Management




Cos'è STEP

La Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), con sede in Londra, Artillery House South 11, 19 Artillery Row, è l'organismo internazionale per i professionisti nel settore dei trusts, delle successioni, della gestione dei patrimoni e materie collegate, nonché è Organo Consultivo della Commissione Europea (numero d'identificazione 64339983762-18).

STEP si pone l'obiettivo di promuovere i più alti standard professionali attraverso la formazione e la pratica al fine di far acquisire ai propri membri qualifiche professionali ampiamente riconosciute e rispettate. STEP conta a livello internazionale più di 16.500 iscritti di cui più di 4.500 stanno affrontando i programmi di formazione organizzati dalla stessa.

STEP continua a espandersi sia a livello nazionale che internazionale, con un numero significativo di membri nel mondo, attraverso 55 giurisdizioni, fra cui Australia, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Canada, Isole Cayman, Isole Cook, Cipro, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, **Italia**, Irlanda, Isole di Man, Israele, Giappone, Jersey, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Panama, Singapore, Sud Africa, Svizzera, Isole Turks & Caicos, Vanuatu e Stati Uniti.

Il **Dott. Stefano Mingardi**, responsabile della Divisione di Diritto dei Trusts e l'**Avv. Guido Luigi Battagliese**, responsabile della Divisione di Diritto Tributario e Responsabile Scientifico della Divisione di Diritto dei Trusts, presso lo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci, sono *full members* STEP.



SOMMARIO

1. Che cos'è un trust?	9
1.1 Come funziona un trust.....	10
1.2 Perché avvalersi del trust.....	12
1.3 I trusts sono segreti?.....	15
2. Trusts e Fisco	16
2.1 Imposte Dirette.....	17
2.2 Imposte Indirette.....	19

Molte persone, spesso senza accorgersene, ad un certo punto della loro vita entrano in un modo o nell'altro, in contatto con un trust. I trusts sono ancora largamente fraintesi e spesso considerati come qualcosa che dovrebbe riguardare i ricchi o chi vuole nascondersi dal fisco o dai propri creditori. I trusts, invece, sono largamente diffusi nel mondo, particolarmente in quei paesi i cui sistemi giuridici affondano le radici nel diritto inglese, e ormai da tempo anche in Italia.

Questo opuscolo, elaborato sulla base di quello redatto da STEP World Wide, si pone l'obiettivo di fornire le principali nozioni su **cosa è e come funziona un trust**, quali sono i suoi più comuni impieghi, qual è la disciplina fiscale nel nostro paese e correggere alcuni dei pregiudizi sull'argomento.

Il trust è lo strumento ordinario e più usato in tutto il mondo per la **detenzione, gestione e conservazione di un patrimonio** e nelle operazioni di **trapasso generazionale**, così come le società sono lo strumento tipico per l'esercizio di un'attività commerciale.

Con la ratifica della Convenzione de L'Aja relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento del 1985, avvenuta con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento giuridico l'istituto del trust equiparandolo agli altri strumenti di diritto privato di derivazione civilistica; mentre nel 2007 sono stati fiscalmente disciplinati gli aspetti reddituali, novellando l'art. 73 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 - TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).


In questi venti anni, l'Italia, pur in assenza di una disciplina civilistica interna, ha assistito ad uno sviluppo del trust senza paragoni, con la formazione anche di un ampio corpus giurisprudenziale e dottrinale che ha permesso all'istituto di acquisire una propria identità e stabilità, nonché un ben definito regime fiscale.

1. Che cos'è un trust?

I trusts si fondano, in linea di principio, su un concetto semplice. Un trust è un atto di disposizione privata in cui i beni di un soggetto, il *settlor*, (che possono includere proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, titoli o contanti, opere d'arte, collezioni, diritti immateriali) vengono posti sotto il controllo di un trustee (di solito, nella pratica, non soltanto una persona, fisica o giuridica, ma anche un ristretto gruppo di individui ovvero una trust company) perché siano custoditi e impiegati a beneficio di un terzo (ovvero di un gruppo). In Italia, perché ciò avvenga, viene trasferita al trustee la titolarità dei beni stessi.

Un comune equivoco è ritenere che i beni siano di proprietà del trust. Invece un trust, diversamente che una società, non può possedere beni, poiché non è una entità; al contrario, l'effettivo proprietario giuridico-civilistico (ma non economico) dei beni è il trustee senza, però, che ciò comporti l'arricchimento del suo proprio patrimonio personale.

Il tratto distintivo di un trust è, infatti, la separazione della titolarità dei beni del *fondo in trust* dal patrimonio personale del *trustee*. Il trustee ha pieni poteri di gestione dei beni oggetto del trust, ma è obbligato in ogni tempo a perseguire esclusivamente l'interesse dei beneficiari, non il proprio. Pertanto, anche il *settlor* può rivestire funzioni di *trustee* perché come tale agisce solo nell'interesse dei beneficiari ma non nel proprio.




1.1. Come funziona un trust

Il trust, in Italia, può essere istituito con atto tra vivi, anche unilateralmente, purché necessariamente per iscritto o per testamento. L'attribuzione dei beni in Trust può avvenire subito od in uno o più momenti successivi, mentre i beni del trust possono essere liberamente impiegati o alienati dal trustee per il raggiungimento delle finalità sue proprie.

Il soggetto che trasferisce i beni è comunemente noto come “*settlor*” nel Regno Unito, ovvero “*grantor*” negli Stati Uniti (ma a volte potrebbe essere definito “*trustor*” ovvero “*creator*”) e in Italia usualmente come “*disponente*” o, con termine più corretto, “*istituente*”.

Il soggetto incaricato di custodire e gestire i beni, di cui per l'appunto ne acquisisce la titolarità, è definito “*trustee*” e le persone che, a vario titolo, beneficeranno del trust sono definite “*beneficiari*”; i beni che vengono posti sotto il controllo del trustee costituiscono il “*fondo in trust*”.



I dettagli della regolamentazione sono di solito enunciati nell'atto istitutivo, ovvero in un atto regolamentare a parte, stabilito secondo le peculiarità di ogni singolo caso ed in conformità alla particolare disciplina del trust prevista dalla legge straniera di riferimento scelta dall'istituente (“**legge regolatrice**”).

La finalità del trust è elemento essenziale e imprescindibile e deve essere esplicitata chiaramente nell'atto istitutivo. Essa è, infatti, la causa negoziale che nel nostro ordinamento nazionale dà fondamento al negozio (atto) stipulato e cioè ne giustifica l'esistenza, ed è il faro guida dell'operato del trustee. La maggiore o minore (a seconda dei casi) discrezionalità di questi trova ragione e limite proprio nel perseguimento delle finalità stabilite.

Il settlor può dare istruzioni al trustee anche successivamente alla creazione del trust mediante indicazioni più o meno dettagliate sulla amministrazione del patrimonio e sui criteri di scelta dei beneficiari. Il rapporto con il trustee è quindi diretto, immediato, privo di alcuna burocrazia e/o macchinosità.

Il settlor può inoltre nominare uno o più “**guardiani**”, figura di recente introduzione e normalmente facoltativa, con lo scopo di sorvegliare, in date situazioni, per conto dell’istituente e/o dei beneficiari il corretto adempimento da parte del trustee dei suoi obblighi o autorizzare il compimento di determinati atti.

Il trustee, nell’esercitare le sue funzioni, agisce esclusivamente nell’interesse dei beneficiari e, al termine del trust, dovrà a sua volta trasferire la proprietà dei beni ricevuti e non consumati a questi ultimi. Peraltro, in casi e situazioni adeguate, è possibile senza pregiudizio dell’efficacia del trust, che la figura del settlor coincida con quella del trustee, appunto perché esercita la gestione ed amministrazione nell’interesse esclusivo dei beneficiari.

Tuttavia, senza far venir meno la effettività e realtà del trust, è possibile apporre alcuni limiti, modalità procedurali, vincoli e/o autorizzazioni alla attività del trustee, purché sapientemente dosate sì da non far venir meno la segregazione patrimoniale. A determinate condizioni, come precedentemente esposto, sarà possibile riservare anche al settlor, ove strettamente necessario, poteri e diritti senza che venga meno la natura stessa del trust.

Normalmente i beneficiari vengono distinti in due categorie: i “**beneficiari delle utilità**” (usualmente detti anche *beneficiari del reddito*) e cioè i soggetti nel cui interesse il trustee gestisce il fondo in trust nel corso della durata dello stesso e che hanno il diritto di pretendere dal trustee l’adempimento delle finalità del trust e/o le prestazioni affidate; i “**beneficiari finali**” e/o “**del patrimonio residuo**” e cioè i soggetti ai quali verranno trasferiti i beni alla cessazione del trust.

I beneficiari finali e/o del patrimonio residuo, nel corso della durata del trust, sono portatori di una mera aspettativa, poiché, fintanto che non si verifichi la cessazione del trust, il loro diritto è sottoposto a condizione sospensiva. Viceversa, con la cessazione del trust questi beneficiari finali acquistano il pieno e più ampio diritto di proprietà sui “beni residui” costituenti il fondo, che “*già appartiene a loro*”. Pertanto, al termine della durata del trust, non sussiste alcun rischio di “*non ritornare in possesso dei beni*” poiché già sono del beneficiario, dovendo il trustee solo eseguire le formalità del caso per rendere tale appartenenza opponibile ai terzi.

Saranno quindi, se del caso, esperibili tutte le ordinarie azioni (petitorie) di rivendica del proprio diritto di proprietà. Questo è uno dei maggiori punti di forza del trust e per il raggiungimento di questo risultato è stato appunto creato dalla giurisprudenza anglosassone l’istituto del trust.

I beneficiari non devono necessariamente essere coinvolti nella istituzione del trust, né partecipare alla sottoscrizione dell'atto.

I beneficiari possono essere liberamente scelti dal settlor, liberamente modificati e/o sostituiti e/o integrati con altri soggetti, oppure può apporsi divieto a che ciò avvenga.

È possibile individuarli nominativamente o per classi e/o categorie ovvero devolvere il potere di individuazione e nomina ad altri soggetti, apporre condizioni sospensive/risolutive e/o oneri di qualunque genere.

I trusts possono durare per tutta la vita dell'istituente (nel Regno Unito essi sono definiti "*atti a vita natural durante*") o per un certo lasso di tempo, anche molto lungo, dopo la sua morte.

Esistono svariate tipologie di trusts che dipendono, per esempio, dalle finalità perseguite o dai criteri di distribuzione dei benefici del fondo in trust. Il principio basilare per cui un trust contiene "*beni in titolarità di qualcuno a beneficio di un terzo*" resta nondimeno valido in ogni forma di trust.

1.2. Perché avvalersi del trust

I trusts sono piuttosto comuni e svolgono un importante ruolo nella vita quotidiana. Nel Regno Unito, ad esempio, la maggior parte dei sistemi previdenziali sono strutturati in forma di trust, con il datore di lavoro (che in tal caso agisce come settlor) che trasferisce liquidità al gestore del fondo previdenziale (il trustee) per investimenti a favore dei lavoratori una volta in pensione (i beneficiari). La struttura del trust rende più trasparente la gestione, la regolamentazione e la tassazione del fondo pensione, e soprattutto evita effetti negativi sui beni del trust in caso di default del gestore del fondo e/o del datore di lavoro salvaguardando l'integrità dei diritti pensionistici.

Analogamente, numerose polizze assicurative sulla vita sono "*realizzate in trust*" in modo che alla morte dell'assicurato la polizza paghi ad un trust gestito dall'assicuratore che a sua volta impiega la somma seguendo le istruzioni dell'assicurato stesso.

La struttura del trust favorisce la minimizzazione delle imposte di successione (per maggiori dettagli rinviamo alla sezione relativa alle imposte di questo documento) ed assicura che i desideri del deceduto in merito a come il fondo assicurativo deve essere distribuito possono essere esauriti velocemente ed accuratamente, prorogando gli effetti della polizza cessati con la sua scadenza.

I trusts sono inoltre adoperati diffusamente per la raccolta di fondi benefici (negli Stati Uniti, le Fondazioni sono spesso impiegate per scopi analoghi).

Nel Regno Unito, ad esempio, il Wellcome Trust dona oltre 300 milioni di sterline ogni anno in favore della ricerca medica, ma, alla pari dei grandi e ben conosciuti trusts per scopi di carità, esiste un diffuso numero di trusts più ridotti creati per sostenere una specifica buona causa.

Uno dei grandi vantaggi della struttura del trust a scopi caritatevoli è che il disponente può indicare semplicemente in che modo desidera che i fondi siano impiegati (ad esempio, “*per scopi medici*”), lasciando ai trustees di decidere nel tempo quali progetti di ricerca medica finanziare, e nel contempo impedisce che i beni vengano distratti ad altri utilizzi.

Questo caso chiarisce il vantaggio della flessibilità relativa alle strutture di trust in tema di impegni di lungo periodo. Ad ogni modo, nella maggior parte dei casi, il tipo di trust in cui le persone sono chiamate a prendere direttamente delle decisioni concerne la sistemazione delle loro questioni patrimoniali familiari. In tale contesto, la principale attrattiva dei trusts è che questi concedono al disponente la più ampia affidabilità su come i beni verranno impiegati.

Più semplicemente, i trusts offrono uno strumento di controllo e gestione della liquidità o della proprietà per persone che potrebbero non essere in grado o pronte a farlo per loro stesse.

Infatti, i trusts possono essere creati per beneficiare persone che non sono ancora nate, come ad esempio tutti i futuri nipoti che qualcuno potrebbe avere.




Ecco alcune delle più comuni situazioni familiari ove i trusts sono usati (spesso in relazione ad un testamento):

- provvedere ad un coniuge dopo la morte, proteggendo al contempo gli interessi dei figli;
- Wealth Management;
- trasmissione della ricchezza alle future generazioni/successioni;
- pianificare/strutturare la governance delle società/azionariato di famiglia;
- proteggere l’eredità dei bambini finché questi non raggiungano un’età in cui possano provvedere da soli a loro stessi;
- provvedere a parenti deboli che è improbabile possano salvaguardare i propri interessi;
- agevolare la pianificazione della successione degli affari della famiglia.

E' chiaro che i trusts diventano particolarmente utili quando si pianifica in che modo il denaro ed i beni devono passare da una generazione all'altra, specialmente quando le strutture familiari sono complicate da divorzi e seconde nozze o caratterizzate da unioni di fatto. Tali circostanze potrebbero spiegare il crescente interesse per i trusts in numerosi paesi anche al di fuori dell'area anglosassone, come l'Italia. Negli Stati Uniti, ad esempio, il numero di trusts domestici che presentano la dichiarazione dei redditi ogni anno è raddoppiato dalla metà degli anni '70.

I trusts tuttora rappresentano la terza forma più comune di contribuenti nel sistema fiscale americano. L'International Revenue Service degli Stati Uniti ha stimato che, al 2015, circa 4,8 trilioni di dollari di patrimoni sono stati ereditati ovvero trasferiti di generazione, la maggior parte di questi attraverso trusts.

Alcune Indicazioni di utilizzo del trust

 TRUST PER LA FAMIGLIA	 TRUST PER L'AZIENDA	 TRUST DI GARANZIA	 TRUST COMMERCIALI
Gestioni Patrimoniali	Passaggio Generazionale	Costituzione di garanzie, provviste, depositi fiduciari, escrow account	Detenzione e gestione di aziende individuali commerciali
Tutela patrimoniale	Gestione della crisi d'impresa	Strumenti finanziari in funzione di garanzia	Intestazione farmacie e tabaccherie
Tutela di disabili, tossicodipendenti, prodighi	Procedure di Liquidazione e Concorsuali	Pegni rotativi	Fondi comuni
Disposizioni successorie	Detenzione e gestione di quote societarie		Multiproprietà
"Scudo fiscale"	Concentrazioni di azioni		
	Patti di sindacato		
	Assegnazioni		
	Gestione operazioni di project financing e opere pubbliche		

1.3. I trusts sono segreti?

I trusts sono atti di disposizione personali, spesso recanti il modo di attribuzione delle sostanze familiari. Molte persone che adottano tale atto desiderano che questo rimanga riservato.

Spesso neanche i beneficiari sono al corrente dell'esistenza del trust, in quanto il genitore potrebbe desiderare che i bambini non sappiano che dopo un certo tempo potrebbero avere diritto a ricevere dei benefici. Un altro tema comune è che potrebbero esserci dei beneficiari che, in pratica, riceveranno fondi dal trust soltanto all'occorrere di circostanze estreme - quando, ad esempio, tutti gli altri parenti saranno premorti.

I trusts, come i conti bancari e molti altri strumenti finanziari familiari, hanno progressivamente perduto le principali caratteristiche di riservatezza. La legittimità di un soggetto a mantenere riservate le questioni patrimoniali della propria famiglia è ammessa dagli ordinamenti del mondo sviluppato. Il rispetto della riservatezza personale è normalmente considerato parte essenziale di un buon trattamento fiscale. L'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE), ad esempio, ha affermato che "l'obbligo di mantenere riservate le informazioni del contribuente e diffonderle soltanto in ossequio ad un comando di legge è un principio fondamentale ("Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance", OCSE, Maggio 2009, pag. 53).

Ciononostante, in numerosi paesi dove i trusts sono diffusi e non esisteva obbligo di registrazione del trust, si stanno introducendo forme di registrazione e/o di identificazione degli istituenti, trustees o beneficiari ovvero alla consistenza del fondo in trust. In particolare, specie nelle realtà economiche importanti i trustees hanno l'obbligo di informare le autorità fiscali allorché il trust viene istituito, e numerosi paesi si sono dotati di norme severe che impongono ai trustees di indicare l'identità di istitutente e beneficiari e di comunicare tali informazioni alle autorità qualora queste ritengano che il trust sia adoperato per finalità illecite.

I trustees sono inoltre investiti dell'obbligo di denunciare eventuali attività sospette. In tal modo, pur mantenendo un sufficiente livello di riservatezza, è errato considerarli "segreti". Di solito, i trusts non sono più o meno "segreti" dei conti correnti. In Italia, a fianco dell'obbligo per i professionisti, sussiste l'obbligo per le società fiduciarie o gli istituti di credito e finanziari coinvolti a qualsiasi titolo con un trust, di procedere alla identificazione degli istituenti, dei trustees e dei beneficiari. Inoltre, in applicazione delle norme imperative in tema di antiriciclaggio, è stato da ultimo introdotto un pubblico registro dei trusts, accessibile però soltanto dalla Pubblica Amministrazione, in particolare quella Finanziaria, ma non dai privati. Inoltre i trust che (i) sono domiciliati in Italia; (ii) possiedono beni immobili in Italia; (iii) o che producono redditi in Italia, devono dotarsi di codice fiscale rilasciato dall'amministrazione tributaria. Le vicende dei beni del trust soggetti alla pubblicità legale in pubblici registri vanno in essi annotati.

2. Trusts e Fisco

I trusts sono rappresentati abitualmente da alcuni commentatori superficiali quali meri strumenti di evasione fiscale. In realtà, non esistono, di fatto, circostanze in cui un soggetto viene consigliato di istituire un trust per mero vantaggio fiscale che nella maggior parte dei casi non sussiste. Istituito un trust, l'istituente trasferisce la titolarità dei beni al trustee. Tale significativa disposizione ha senso soltanto se il disponente ha chiaro davanti a sé l'obiettivo che persegue mediante quei beni e quello fiscale è soltanto un aspetto secondario.

Il sistema impositivo del Trust individua:

(i) i diversi momenti impositivi:

- Atto Istitutivo;
- Atti Dotativi;
- Gestione;
- Attribuzione/Distribuzione; e (ii) le tipologie di imposta applicabili con i relativi regimi e precisamente:
- Imposte Dirette (Imposte sul Reddito); e
- Imposte Indirette (Imposta di Registro, Imposta sulle Donazioni e Successioni, Imposte Ipotecarie e Catastali)
- Imposta sul Valore Aggiunto.

MOMENTO IMPOSITIVO IMPOSTA	IMPOSTE INDIRETTE	IMPOSTE DIRETTE
Atto Istitutivo	Imposta di Registro	
Atti Dotativi	Imposta di Registro / Imposta sulle Donazioni e Successioni + Imposte Ipotecarie e Catastali	
Gestione	Imposta sul valore aggiunto (solo per trust commerciali)	Imposte sul Reddito (IRES e IRAP*) *(solo per trust commerciali)
Attribuzione/ Distribuzione	Imposta di Registro + Imposte Ipotecarie e Catastali	

2.1 Imposte dirette

A seguito della Legge Finanziaria del 2007, il trust, da intendersi come fondo in trust” (patrimonio autonomo), ha acquisito rilevanza passiva tributaria, nell’ambito del regime IRES – Imposta sul Reddito delle Società (aliquota 27,5% come le società di capitali, ridotta, a partire dal periodo d’imposta 2017, al 24%).

È stato infatti, novellato l’art. 73 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), D.P.R. 22.12.1986 n. 917, l’art. 44, I° comma, ed il correlato art. 13 D.P.R. 600/73, con la previsione all’art. 73 comma 1°, nella lett. B) del trust residente avente per oggetto l’esercizio di attività commerciale, mentre nella lettera C) il trust residente non avente per oggetto attività commerciali.

Il primo effetto di tale differenziazione è che solo i trust di cui alla lettera B (cd. trust “*commerciali*”) sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (art. 13 D.P.R. 600/73), all’apertura della partita Iva e soggetti all’imposta Irap, mentre da tali obblighi sono esclusi i trust “*non commerciali*”, che si doteranno del solo codice fiscale.

Sul piano, viceversa, della natura ed imponibilità del reddito prodotto dal trust, o meglio e per l’appunto, maturato, realizzato, derivante e/o conseguito per mezzo dei beni costituenti il fondo in trust, tale differenza passa in secondo piano.

Infatti, la natura del reddito maturato segue le regole ordinarie sue proprie, mentre l’individuazione del soggetto concretamente inciso dal prelievo fiscale, non discende dalla natura del reddito, bensì dal contenuto della posizione giuridica dei beneficiari, come risultante dall’atto istitutivo, e in relazione alla quale il trust viene, ai fini tributari, distinto in:

- trust c.d. trasparente (beneficiari individuati per quote di reddito da distribuire)
- trust c.d. opaco (beneficiari non individuati per quote di reddito/assenza obbligo di distribuzione)
- trust c.d. misto (reddito in parte distribuibile in parte no)

Nel primo caso, il reddito maturato viene imputato per trasparenza ai beneficiari stessi, concorrendo alla formazione della loro base imponibile globale, con applicazione delle relative aliquote proporzionali.

Nel secondo caso, il reddito viene tassato direttamente in riferimento al “*patrimonio in trust*” (il fondo in trust), con applicazione della ordinaria aliquota Ires e delle regole relative, onerando il trustee dell’esecuzione degli adempimenti fiscali relativi.

Il terzo caso, disciplina la possibilità che il trust sia contemporaneamente in parte opaco e in parte trasparente.

Ai fini della verifica se il trust debba considerarsi opaco o trasparente, è necessario analizzare il contenuto della posizione giuridica dei beneficiari, rispetto al reddito prodotto dai beni in trust, ed alle modalità di impiego da parte del trustee, secondo le linee interpretative stabilite da alcune circolari e risoluzioni della Amministrazione Finanziaria (in particolare Circolare 48/E del 26 agosto 2007).

Nel caso (maggiormente ricorrente) di *“trust opaco”*, una volta assolta l’obbligazione impositiva, fiscalmente il reddito prodotto si trasforma in patrimonio, la cui eventuale distribuzione a favore dei beneficiari non scontrerà alcuna ulteriore imposta, trattandosi di *“una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito”*... *“i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.”* (Circolare 48/E 26.08.2007, par. 4, pag. 19).

Al riguardo non è inutile precisare che tali erogazioni rientrano nella categoria di incrementi patrimoniali, non a carattere reddituale, utili ai fini della giustificazione di eventuali spese sostenute dalla persona fisica ed in generale del tenore di vita condotto, nell’ambito degli accertamenti per standard (comunemente noti come redditometro/spesometro).

Si aggiunga che in caso di alienazione di immobili detenuti per un periodo superiore a 5 anni, alla stregua di quanto accade per le persone fisiche, il trust *“non commerciale”* non matura alcuna plusvalenza sulla relativa cessione.

2.2 Imposte indirette

Diversamente da quanto esposto in tema di imposte sui redditi, per quanto riguarda le imposte indirette vi è un profondo contrasto tra la prassi professionale e quella dell'Amministrazione Finanziaria.

Mentre è comunemente dato per pacifico che l'atto istitutivo di trust in sé considerato sconti l'imposta di registro in termine fisso, in applicazione dell'art. 11 della Tariffa parte I del D.P.R. 131/86, quale atto programmatico privo di contenuto patrimoniale, è invece discusso quale sia il regime impositivo applicabile ai trasferimenti connessi.

Da una parte l'Amministrazione Finanziaria, , invita gli Uffici a sottoporre i trasferimenti in trust all'imposta di donazione e successione con le aliquote e franchigie previste secondo il rapporto di parentela sussistente o meno tra il disponente ed i beneficiari (Circolari n. 48/E 26.08.2007; n. 3/E 22.01.2008).

Dall'altra parte, la Dottrina ed il mondo professionale rivendica la neutralità impositiva di questi trasferimenti perché privi di espressione di capacità contributiva (art. 53 Cost.), in quanto non capaci di generare arricchimento, che si produrrà soltanto alla sua cessazione. Infatti, nel momento del trasferimento di un bene al trustee, né questi (il cui acquisto non incrementa il suo patrimonio personale, ed è temporaneo e finalizzato al perseguimento delle finalità del trust), né i beneficiari finali del patrimonio, che quel bene riceveranno soltanto se in vita al termine del trust, possono conseguire alcuna ricchezza attuale.

Quest'ultima posizione è avallata dalla giurisprudenza tributaria maggioritaria, ed in particolare dai più recenti interventi della Corte di Cassazione, che inquadra il complessivo fenomeno "*trust*" sotto l'aspetto fiscale nella figura della donazione indiretta "*cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale*" (Cassazione Sez. Trib. n.21614 del 26/10/2016).

Tuttavia ad oggi, gli Uffici non si sono ancora adeguati.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINEZ & NOVEBACI

member of



ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI D'IMPRESA
e-mail: studio.milano@martinez-novebaci.it
www.martinez-novebaci.it

Sede di Milano